



Maggio 2017

Requisiti pensione anno per anno

Scatti mensili in più di età pensionabile per l'adeguamento alle speranze di vita: requisiti e calcoli per la pensione di anzianità, anticipata e di vecchiaia fino al 2019. Aumentano dal 2016 i **requisiti** per andare in **pensione**, in attuazione dell'adeguamento alle speranze di vita, con **quattro mesi in più** di età e un adeguamento di 0,3 punti per chi ancora si ritira con il sistema delle **quote**: la *circolare INPS 63 del 20 marzo 2015* spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le [pensioni](#) delle varie categorie di lavoratori (uomini o donne, dipendenti o autonomi). Il riferimento normativo è il *decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto legge 7/2010*. Vediamo con precisione come si alza dal primo gennaio 2016 l'età pensionabile per le pensioni di **vecchiaia**, di **anzianità**, e per la pensione **anticipata**.

Pensione di vecchiaia - Le regole generali per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono quelle previste dalla **Riforma Fornero**, *articolo 24 Dl 201/2011*, armonizzata con l'**adeguamento** alle speranze di vita.

Vediamoli in tabella.

Categoria lavoratori	Requisiti pensione 2016	2017	2018	dal 2019
Lavoratrici dipendenti del privato	65 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita
Lavoratori dipendenti del privato	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita
Lavoratrici autonome	66 anni e 1 mese	66 anni e 1 mese	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita
Lavoratori autonomi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita

Attenzione: per chi ha il contributivo dopo il primo gennaio **1996**, l'adeguamento alla speranza di vita si applica al requisito anagrafico previsto dall'*articolo 24, comma 7, della Riforma Fornero*, quindi in pratica l'età pensionabile, dal primo gennaio 2016, è pari a **70 anni e 7 mesi**.

Pensione anticipata - Anche qui, la norma di riferimento è la Riforma delle pensioni Fornero. La differenza principale con la pensione di vecchiaia è che vale il **requisito contributivo**. Vediamo come cambia dal 2016:

Anno	Uomini	Donne
dal 2016 al 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento	41 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento

Se il **primo accredito** contributivo è successivo al primo gennaio **1996**, si applica il requisito anagrafico previsto dall'*art. 24, comma 11, della Riforma Fornero*, per cui l'accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il rispetto delle soglie minime è pari, dal primo gennaio 2016, a **63 anni e 7 mesi**.

Pensione di anzianità - Bisogna aggiungere tre punti decimali alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla *legge 243/2004*. Quindi, per coloro che possono ancora andare in pensione con il **sistema delle quote**, a partire dal primo gennaio 2016 i requisiti sono **35 anni di contributi** a cui si aggiunge un'età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i **dipendenti**, con raggiungimento di quota 97,6, e un'età di 62 anni e 7 mesi per gli **autonomi**, con raggiungimento di quota 98,6. Le modalità di **calcolo** della quota non cambiano. Ecco alcuni esempi:

- **verifica** dell'età effettuata il 31 ottobre 2016 per un lavoratore dipendente nato il 20 marzo **1955**: 61 anni e 225 giorni, quindi 61,616 anni. Anzianità contributiva (sempre al 31 ottobre 2016) pari a 1877 settimane, quindi 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva al 31 ottobre 2016 è pari a 97,712. Quindi, è superata quota 97,6 e sono rispettati i requisiti minimi di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione;
- **verifica** dell'età al primo dicembre 2016 per un lavoratore autonomo nato il 20 marzo **1955**: l'età è di 61 anni e 256 giorni, pari a 61,701 anni. L'anzianità contributiva è di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni, quindi di 35 anni e 324 giorni pari a 35,900. La somma delle due cifre relative a età anagrafica e anzianità contributiva è 97,601. E' quindi raggiunto il diritto alla pensione essendo superata quota 97,6, con il possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.
- Restano fermi i **diversi calcoli** (previsti nella circolare INPS) relativi a personale delle Forze Armate, forze di polizia e vigili del fuoco, Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso, ai vigili del fuoco.

PENSIONE: CON 15 ANNI DI CONTRIBUTI, SI PUO'

Ai fini pensionistici, in materia di **deroghe sui requisiti di età e di contribuzione** sono diverse le tesi che continuano a rimbalzarsi, tuttavia ancora non si può dire che sia stata fatta chiarezza. Questo anche perché a disciplinare gran parte delle disposizioni in materia è l'**Inps** attraverso le varie circolari emanate, mentre la normativa vigente regola le previste eccezioni soltanto in parte, e talvolta in maniera sconosciuta ai più. A **consentire di pensionarsi con 15 anni di contributi** sono previste due ipotesi: da un lato vi è la Deroga Amato (D.Lgs 502/1993), dall'altro invece

l'Opzione contributiva Dini (L. 335/1995). Di seguito si riporta una **breve guida ad entrambe le eccezioni**.

1) DEROGA AMATO - permette di raggiungere la **pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi**. Nel merito, tuttavia, c'è parecchia confusione in quanto le eccezioni agli 'ordinari' requisiti previste da questa legge sono tre distinte, e rispettivamente: **1.1.** la prima consente di pensionarsi fruendo di questo beneficio a coloro che possiedono 15 anni di contribuzione versati prima della data del **31 dicembre 1992**; **1.2.** la seconda eccezione consente di pensionarsi con 15 anni di contribuzione a coloro che possiedono un'**autorizzazione al versamento dei contributi** volontari precedente al 31 dicembre 1992; **1.3.** la terza consente di pensionarsi con 15 anni di contributi a coloro che possiedono i seguenti **tre requisiti**: **1.3.1 15 anni di contribuzione effettiva** da lavoro dipendente; **1.3.2 25 anni di anzianità contributiva**, ciò implica che il primo contributo debba essere stato versato almeno 25 anni prima della data della pensione; **1.3.3 almeno 10 anni lavorati in modo discontinuo**, vale a dire 10 anni in cui figurino un periodo lavorato inferiore alle 52 settimane. A tal fine non valgono gli anni con un rapporto part-time con imponibile inferiore al minimale, per i quali sono accreditate meno di 52 settimane. Riguardo, poi, alla **questione attinente l'età**, la Legge Amato non precisa nulla in merito ai futuri adeguamenti anagrafici per coloro che usufruiscono della delega, non stabilendo nulla di chiaro neppure la Legge Fornero. Ecco perché è intervenuta la **circolare n. 16/2013 dell'Inps** con la quale, convalidando la Deroga Amato, si è stabilito che i requisiti di età validi per la Deroga siano quelli attinenti alla pensione di vecchiaia, così come determinati dalla Legge Fornero. Nello specifico, **i requisiti attuali di età per la pensione di vecchiaia sono**: A) 66 anni e 7 mesi per gli uomini e le dipendenti pubbliche; B) 65 anni e 7 mesi per le dipendenti del settore privato; C) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome. **Nel 2018**, il requisito sarà pari a 66 anni e 7 mesi per tutti. – **Pensione di vecchiaia anticipata** Nonostante non vi siano chiare disposizioni normative nel merito, la Deroga Amato si ritiene possa essere usata **anche nel caso di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità**. In tal senso, possono beneficiare di questa particolare tipologia di pensione i lavoratori con un'invalidità che è **superiore all'80%**, lasciati fuori però i dipendenti pubblici. Si ricorda che l'anticipo della pensione di vecchiaia consente l'accesso alla pensione, previa attesa di una finestra di 12 mesi, **all'età di**: a) 60 anni e 7 mesi per gli uomini; b) 55 anni e 7 mesi per le donne. Con riferimento, invece, ai **lavoratori ciechi**, il requisito di età si abbassa a 55 anni e 7 mesi (per gli uomini) e a 50 anni e 7 mesi (per le donne)

2) OPZIONE CONTRIBUTIVA DINI - La seconda eccezione citata per poter ottenere la pensione con 15 anni di contributi è la cosiddetta **Opzione Contributiva Dini**. Quest'ultima la si può ottenere nel caso in cui il lavoratore possieda almeno: **2.1.** 15 anni di contributi; **2.2.** non oltre 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995; **2.3.** almeno 5 anni di contributi versati dal 1996 in poi. Attenzione, però, perché viene richiesto il **ricalcolo contributivo della pensione, in senso penalizzante**, in cambio del minor numero di anni di contributi. **Per quanto concerne l'età** con la quale si poteva accedere a questa opzione era pari a 57 anni fino al 31 dicembre 2007, e a 60 anni fino al 31 dicembre 2011. Attualmente, però, viene ad applicarsi la medesima età prevista per la pensione di vecchiaia Fornero, in maniera corrispondente a quanto previsto dall'INPS circa la Deroga Amato.

COLF e BADANTI – Si rammenta ai datori di lavoro che venerdì 5 maggio 2017 ultimo giorno utile per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del prospetto paga del mese precedente.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara